

SCRITTURA PRIVATA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Oggi, 19 dicembre 2007, presso i locali del Circolo "Bononia" sito in Bologna, via Castiglione n. 1, i sottoscritti signori:

1) F. [REDACTED] C. [REDACTED], nato a Bologna il [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED];

2) S. [REDACTED] C. [REDACTED], nato a Milano il [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED];

3) V. [REDACTED] C. [REDACTED], nato a Napoli l' [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED];

4) E. [REDACTED] C. [REDACTED], nato a Petilia Policastro (KR) il [REDACTED], residente in [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED];

5) S. [REDACTED] C. [REDACTED], nato a Bologna il [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED];

6) M. [REDACTED] D. [REDACTED], nato a Bologna il [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED];

7) M. [REDACTED] F. [REDACTED], nato a Bologna l' [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED];

8) F. [REDACTED] F. [REDACTED], nato a Foggia il [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED];

9) S. [REDACTED] F. [REDACTED], nato a Bologna il [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED];

10) A. [REDACTED] G. [REDACTED], nata a Nicosia (EN) il [REDACTED], residente

in [REDACTED], Cod. Fisc. [REDACTED];

11) M [redacted] I [redacted], nato a Catanzaro il [redacted],
residente in [redacted], Cod. Fisc. [redacted];

12) S [redacted] L [redacted], nato a Bologna il [redacted], residente in [redacted],
[redacted], Cod. Fisc. [redacted];

13) M [redacted] I [redacted], nata a Melito di Porto Salvo (RC) il [redacted],
residente in [redacted], Cod. Fisc. [redacted];

14) A [redacted] M [redacted], nata a Bologna l' [redacted], residente in [redacted],
[redacted], Cod. Fisc. [redacted];

15) G [redacted] N [redacted], nato a Vibo Valentia il [redacted], residente in [redacted],
[redacted], Cod. Fisc. [redacted];

16) M [redacted] P [redacted], nata a Bologna il [redacted], residente in [redacted],
[redacted], Cod. Fisc. [redacted];

17) A [redacted] P [redacted], nato a Bologna il [redacted], residente in [redacted],
[redacted], Cod. Fisc. [redacted];

18) A [redacted] P [redacted], nata a Bologna il [redacted], residente in [redacted],
[redacted], Cod. Fisc. [redacted];

19) M [redacted] P [redacted], nata a Bentivoglio (BO) il [redacted], residente in [redacted],
[redacted], Cod. Fisc. [redacted];

20) R [redacted] S [redacted], nato a Bologna il [redacted], residente in [redacted],
[redacted], Cod. Fisc. [redacted];

tutti avvocati iscritti all'Ordine Forense di Bologna, hanno costituito

un'associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, intitolata:

----- Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli" -----

Contestualmente, i predetti signori hanno assunto la qualifica di soci fondatori, e si sono immediatamente riuniti in Assemblea, deliberando all'unanimità quanto segue.

L'associazione, d'ora in poi denominata semplicemente "la Camera Civile", avrà sede in Bologna presso lo studio legale del Presidente pro-tempore, che è stato fin d'ora incaricato dall'Assemblea di effettuare al più presto la richiesta di adesione alla Unione Nazionale delle Camere Civili, nonché di richiedere all'ill.mo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna di stabilire presso i suoi uffici la sede legale dell'associazione, mantenendo presso il proprio studio unicamente la sede amministrativa ed operativa.

La Camera Civile sarà disciplinata secondo lo Statuto e la Dichiarazione Costitutiva allegati al presente atto rispettivamente sub a) e b), negli originali parimenti sottoscritti dai soci fondatori, i quali hanno altresì deliberato che il Consiglio Camerale, ai sensi dello Statuto allegato, sarà composto dai signori:

avv. V ■ C ■■■■■, avv. E ■■■■ C ■■■■■, avv. M ■■■■■ F ■■■■, avv. M ■■■■■ L ■■■■, avv. A ■■■■ P ■■■■.

Questi ultimi hanno quindi assunto la qualifica di Consiglieri, ricevendo contestualmente dall'Assemblea, in deroga alle disposizioni dello Statuto, la delega a nominare al più presto il Presidente della Camera Civile.

Il Consiglio Camerale e il Presidente, come sopra nominati, rimarranno in carica con tutti i poteri previsti dallo Statuto allegato per un periodo non superiore ai 24 mesi, all'esito dei quali il Presidente sarà tenuto a convocare

l'Assemblea Camerale Ordinaria per il rinnovo degli organi dell'associazione.

La Camera Civile si riunirà comunque in Assemblea Ordinaria al termine dell'anno sociale 2008 per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per gli altri adempimenti statutari, così come - anche precedentemente - in Assemblea Straordinaria, ogni volta che se ne ravviserà l'opportunità.

I soci fondatori hanno inoltre tutti versato, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, la somma di euro 10 (dieci) ciascuno, affidandola al Consigliere E ■■■ C ■■■■, e stabilendo in tale importo il costo dell'iscrizione alla Camera Civile per l'anno sociale 2008.

Le somme raccolte oggi a tale titolo confluiranno nel fondo comune della Camera Civile, e verranno affidate al Tesoriere contestualmente alla sua nomina.

L'originale del presente atto costitutivo, unitamente allo Statuto e alla Dichiarazione Costitutiva allegati sub a) e b), sono stati consegnati al Consigliere V ■■■ C ■■■■, che a sua volta li consegnerà al Segretario contestualmente alla nomina.

Mediante la sottoscrizione del presente atto tutti i Soci fondatori hanno inoltre autorizzato il Consiglio Camerale al più ampio trattamento dei loro dati personali, e in particolare alla comunicazione degli stessi alla Unione Nazionale delle Camere Civili, fermo restando che il titolare del trattamento è fin d'ora da individuarsi nella persona del Presidente pro-tempore.

I Soci Fondatori hanno infine autorizzato il Consiglio Camerale, qualora ne sorgesse la necessità, a trasfondere il presente atto costitutivo nonché lo Statuto e la Dichiarazione Costitutiva allegati sub a) e b) in una scrittura

privata autenticata, che terrà luogo della presente - ferma restando la
vigenza di tutto quanto stabilito in essa - per le sole finalità amministrative e
tributarie per le quali dovesse essere necessaria una copia autentica.

Bologna, lì 19 dicembre 2007

(F [redacted] C [redacted])

(S [redacted] C [redacted])

(V [redacted] C [redacted])

(E [redacted] C [redacted])

(S [redacted] C [redacted])

(M [redacted] D [redacted])

(M [redacted] F [redacted])

(F [redacted] F [redacted])

(S [redacted] F [redacted])

(A [redacted] G [redacted])

(M [redacted] I [redacted])

(S [redacted] L [redacted])

(M [redacted] L [redacted])

(A [redacted] M [redacted])

(G [redacted] N [redacted])

(M [redacted] P [redacted])

(A [redacted] P [redacted])

(A [redacted] P [redacted])

(M [redacted] P [redacted])

(R [redacted] S [redacted])

Allegato a)

Statuto della Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli"

1) La Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli" è una libera associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, senza fini di lucro e con sede in Bologna.

Essa riunisce avvocati e praticanti abilitati al patrocinio, iscritti all'Ordine Forense di Bologna, che esercitano la libera professione prevalentemente nell'ambito del diritto civile e commerciale.

Aderisce all'Unione Nazionale delle Camere Civili e persegue le medesime finalità generali.

Una volta ottenuto il riconoscimento da parte della predetta Unione Nazionale, alla denominazione ufficiale dell'associazione verrà aggiunta la dizione "Aderente all'Unione Nazionale delle Camere Civili".

2) Sono organi dell'associazione il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Camerale, l'Assemblea Camerale (quest'ultima d'ora in poi definita anche semplicemente "la Camera").

Possono essere istituiti, quali organi facoltativi, uno o più Vicepresidenti, nonché un Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli organi dell'associazione, e i singoli componenti di essi, sono eletti o nominati tra i Soci con mandato biennale rinnovabile, e sono prorogati in carica - salvo il caso di decadenza o revoca - fino all'elezione o alla nomina del successore.

3) Sono Soci della Camera Civile di Bologna gli avvocati e i praticanti aventi i requisiti previsti nell'articolo 1), che ne abbiano fatto richiesta e siano stati

ammessi con delibera del Consiglio Camerale.

Il Consiglio Camerale può, in deroga all'articolo 1), ammettere all'associazione avvocati iscritti ad altri Ordini Forensi, a condizione che essi esercitino la professione prevalentemente presso il foro di Bologna, ovvero abbiano acquisito in esso chiara fama e benemerenzza, per motivazioni che dovranno essere esplicitate nella delibera di ammissione.

L'adesione alla Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli" comporta l'accettazione delle regole di comportamento definite dalla Dichiarazione Costitutiva allegata al presente Statuto.

Il mancato pagamento delle quote sociali comporta la sospensione del Socio da ogni diritto statutario, compresi quelli di intervento e di voto nell'Assemblea e nel Consiglio Camerale, nonché di elettorato attivo e passivo, a decorrere dalla scadenza del terzo mese dalla data di ricezione della richiesta formale del Tesoriere.

4) L'Assemblea Camerale, o Camera, è composta da tutti i Soci.

Essa determina le linee generali dell'attività associativa, e può conferire mandati generali o speciali al Presidente, al Consiglio Camerale nonché agli altri organi dell'associazione, al fine di perseguire specifiche finalità statutarie.

Si riunisce su convocazione del Presidente, che è tenuto a fare svolgere la riunione entro sessanta giorni, ove richiesto da almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea Camerale ordinaria approva il rendiconto consuntivo annuale dell'associazione, nonché il bilancio preventivo per l'anno sociale successivo e la relazione economico-finanziaria del Tesoriere.

Elegge i Consiglieri e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti,

qualora quest'ultimo sia stato istituito. Le suddette elezioni e nomine avvengono nella Assemblea Camerale ordinaria di fine anno di scadenza del mandato, ovvero nella prima Assemblea successiva al verificarsi della vacanza, per qualsiasi motivo, di ciascuna carica.

La Camera delibera, ove non diversamente previsto dal presente Statuto, a maggioranza semplice dei votanti con un quorum di partecipanti alla votazione di almeno un quarto degli aventi diritto.

La partecipazione e il voto per delega sono ammessi, purché con atto scritto e con un massimo di tre deleghe per ciascun partecipante alla votazione.

Ciascun componente del Consiglio Camerale, compreso il Presidente, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, può sempre essere revocato e sostituito, con deliberazione della Camera a maggioranza assoluta dei votanti su un quorum di partecipanti alla votazione di almeno la metà degli aventi diritto.

5) Il Consiglio Camerale è composto da cinque Consiglieri. La Camera può peraltro eleggere ulteriori Consiglieri, purché il loro numero complessivo sia dispari, qualora ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Camerale definisce ed esercita l'attività dell'associazione.

Delibera a maggioranza semplice, con un quorum di partecipanti alla votazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Determina le quote di iscrizione annuali all'associazione, e gli eventuali contributi straordinari.

6) Il Presidente e gli eventuali Vicepresidenti sono nominati dalla Assemblea Camerale tra i Consiglieri contestualmente eletti per il biennio sociale successivo. L'eventuale successiva sostituzione del Presidente, dei Vicepresidenti e di ciascun Consigliere, per qualsiasi motivo, non modifica la

durata del mandato, che scade comunque al termine del predetto biennio. Lo stesso vale in caso di elezione di ulteriori Consiglieri, ai sensi dell'articolo precedente, durante il corso del biennio.

Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dal Presidente tra i Consiglieri in carica, salvo che la Camera non abbia deliberato di nominarli direttamente assieme all'elezione del Consiglio Camerale stesso. Nel caso che siano stati nominati dal Presidente, il Segretario e il Tesoriere decadono immediatamente dalla carica in caso di dimissioni, revoca o decadenza del Presidente stesso per qualsiasi motivo.

Ogni candidato alla Presidenza deve in ogni caso presentare alla Camera la lista dei Soci che intende candidare come Consiglieri, in caso di propria elezione.

Tuttavia, tutti i componenti degli organi dell'associazione vengono eletti individualmente e nominativamente. Quindi, la Camera può sempre derogare ai nominativi indicati nelle liste presentate dai candidati alla Presidenza.

7) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Dirige l'attività dell'associazione stessa, coadiuvato dal Consiglio Camerale.
Presiede le riunioni dell'Assemblea Camerale.

8) Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'associazione e ne è personalmente responsabile, solidalmente con il Presidente, nei confronti dei Soci e dei terzi.

Il Presidente e il Tesoriere sono gli unici organi autorizzati, anche disgiuntamente, ad assumere obbligazioni per conto dell'associazione.

Il Tesoriere predispone annualmente, per l'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea Camerale, il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo per l'anno sociale successivo, nonché una relazione economico-finanziaria di accompagnamento.

La mancata approvazione del rendiconto consuntivo annuale da parte della Camera comporta l'immediata decadenza del Presidente e del Tesoriere dalla carica.

Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative e dei contributi straordinari.

9) Il Segretario provvede alla redazione e alla conservazione degli originali dello Statuto e dei regolamenti, dei verbali assembleari, del protocollo degli atti, delle lettere e dei documenti dell'associazione, nonché di tutti gli altri registri e documenti della stessa.

Cura le incombenze amministrative ordinarie e straordinarie del Consiglio e dell'Assemblea Camerale, ed è responsabile delle cerimonie sociali e del buon andamento delle riunioni.

10) I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento, e possono ricevere da parte di quest'ultimo deleghe generali o speciali a rappresentare l'associazione di fronte ai Soci e ai terzi.

11) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, anche non Soci, aventi l'incarico di verificare la veridicità e la regolarità della gestione patrimoniale e finanziaria dell'associazione, nonché della redazione dei rendiconti e dei bilanci.

Delibera a maggioranza semplice, e ogni suo componente ha diritto di fare constare per iscritto agli atti dell'associazione il suo eventuale dissenso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può esercitare in ogni momento - per mezzo di richieste di informazioni e di verifica ai quali gli altri organi dell'associazione sono tenuti ad adempiere senza indugio - poteri ispettivi e di controllo sulla copertura finanziaria delle obbligazioni assunte, sulla tenuta dei registri contabili, sulla veridicità e regolarità dei rendiconti e dei bilanci, e infine sulla provenienza di ogni entrata e la destinazione di ogni uscita patrimoniale.

Può in ogni momento convocare l'Assemblea Camerale, e presentare ad essa relazioni informative.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono fare parte del Consiglio Camerale nel corso dei medesimi esercizi sociali relativamente ai quali esercitano le loro funzioni.

12) Ogni Socio può essere sanzionato dalla Camera Civile di Bologna, senza pregiudizio delle competenze disciplinari dell'Ordine Forense, per violazioni della deontologia professionale o delle norme di comportamento definite dalla Dichiarazione Costitutiva allegata al presente Statuto.

Ogni Socio può essere altresì sanzionato per violazioni del dovere di probità, lealtà, decoro e correttezza nei confronti della Camera Civile di Bologna così come di ogni Socio della stessa o di altre Camere affiliate all'Unione Nazionale delle Camere Civili.

Le sanzioni disciplinari sono, in ordine di gravità, l'ammonimento scritto, la censura scritta, la sospensione da ogni diritto statutario interno all'associazione fino a sei mesi, l'espulsione dalla Camera Civile di Bologna.

L'organo deputato a discutere ed irrogare le predette sanzioni è il Consiglio Camerale, che è tenuto a sentire in contraddittorio il Socio incolpato.

Il Consiglio Camerale può nominare tra i Soci un Collegio di tre probiviri, al quale delegare l'istruttoria disciplinare e il contraddittorio, fermo restando che le sanzioni devono essere comunque irrogate dal Consiglio Camerale e che il Socio incolpato ha sempre diritto di essere sentito dallo stesso.

Ogni Socio ha diritto di ricorrere alla Assemblea Camerale contro le sanzioni ricevute entro due mesi dall'irrogazione.

La Camera può sempre modificare, aumentare, ridurre o revocare le sanzioni irrogate dal Consiglio Camerale, ed è tenuta ad ascoltare il Socio sanzionato che ne abbia fatto richiesta.

Il Collegio dei probiviri come sopra nominato è anche competente a risolvere come giurì d'onore le questioni di correttezza professionale e di lealtà reciproca eventualmente insorte tra Soci, che siano concordi nel deferirglielo.

13) L'anno sociale della Camera Civile di Bologna coincide con l'anno solare. L'Assemblea Camerale ordinaria deve svolgersi entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il rendiconto consuntivo.

14) La Camera e il Consiglio Camerale possono adottare, a maggioranza assoluta dei votanti, regolamenti generali che ne disciplinino il funzionamento. In mancanza, quest'ultimo è regolato secondo i principi e le norme generalmente seguite negli istituti democratici.

15) Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera con delibera a maggioranza semplice dei votanti, su un quorum di partecipanti alla votazione pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

16) Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dalla Camera con gli stessi quorum e maggioranze previsti per la modifica dello Statuto.

Qualora nell'Assemblea convocata per deliberare lo scioglimento

dell'associazione non si raggiungesse il previsto quorum di partecipanti alla votazione, lo scioglimento stesso potrà essere deliberato in seconda convocazione con un quorum di partecipanti alla votazione pari ad un terzo degli aventi diritto, e qualora nemmeno in detta Assemblea si raggiungesse tale quorum, lo scioglimento potrà essere successivamente deliberato dall'ultimo Consiglio Camerale eletto.

Il Tesoriere deve presentare alla Camera, nella riunione convocata al fine di deliberare lo scioglimento, un rendiconto finale.

Unitamente alla delibera di scioglimento, verrà nominato tra i Soci un liquidatore, che sarà personalmente responsabile verso i Soci e i terzi di tutte le obbligazioni assunte per conto della Camera nel corso della liquidazione.

Il patrimonio sociale all'esito della liquidazione stessa dovrà essere devoluto ad enti o associazioni che perseguano finalità statutarie analoghe a quella della disciolta Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli".

Allegato b)

Dichiarazione Costitutiva

La Camera Civile di Bologna viene oggi costituita, in un periodo particolarmente difficile per l'avvocatura italiana.

All'origine del malessere degli avvocati civilisti vi sono i ritardi ormai storici della giustizia in Italia: la proverbiale lentezza delle cause, la scarsa efficienza degli uffici e la mancanza di informatizzazione, la carenza delle risorse pubbliche destinate al settore.

Sono altresì tuttora aperte questioni cruciali, come l'eccessiva proliferazione

degli iscritti agli Albi, il rischio di una progressiva dequalificazione degli studi giuridici e della formazione professionale, la mancata riforma dell'ordinamento forense.

Negli ultimi anni, questi gravi problemi si sono uniti ad altre trasformazioni sociali ed economiche, per effetto delle quali nell'opinione pubblica si è modificata la percezione della dignità e del ruolo sociale dell'avvocato.

A ciò si aggiunga che - in nome di suggestioni liberalizzatrici ed europeiste, spesso volutamente travisate - la politica ha minacciato un attacco frontale al sistema degli Ordini professionali, nella malcelata prospettiva di colpire assieme all'indipendenza dei professionisti anche le loro casse previdenziali.

In periodi recenti si è addirittura assistito ad una vera e propria aggressione mediatica nei confronti dell'avvocatura, additata senza mezzi termini come un coacervo di evasori fiscali, arroccato in difesa di privilegi in realtà inesistenti.

Nel contempo, la politica ha continuato a depauperare gli stanziamenti per il settore della giustizia, in un modo che non potrà che aggravarne inefficienze e disservizi, se non proprio portare alla sua definitiva paralisi.

Dunque, ecco che la Camera Civile di Bologna nasce proprio in questo delicato frangente, per organizzare un nuovo ed ulteriore contributo dell'avvocatura cittadina, nell'azione di contrasto dei fenomeni sopra denunciati.

Prima di tutto, noi riteniamo che le gravi insufficienze che hanno determinato la disaffezione dei cittadini nei confronti della giustizia civile non siano imputabili all'avvocatura in quanto tale.

Al contrario, siamo convinti che soltanto la difesa dell'autonomia, del

prestigio e soprattutto dell'indipendenza degli avvocati potrà garantire ai cittadini italiani un futuro di piena tutela e garanzia dei loro diritti, nel campo della giustizia civile così come di tutto l'ordinamento costituzionale.

Ci appaiono invece fuorvianti e dannosi per l'interesse collettivo quegli orientamenti che - fraintendendo i valori e le esigenze del libero mercato - vorrebbero deregolamentare il più possibile l'esercizio della professione forense, privandola delle sue tradizionali prerogative e garanzie, per assimilarla ad una qualsiasi attività imprenditoriale.

Temiamo inoltre che la classe politica italiana stia perseguendo l'obiettivo di mettere il più possibile sotto il proprio controllo le istituzioni preposte alla tutela dei diritti dei cittadini, così come tutti gli altri soggetti in grado di rispondere alla loro domanda di servizi legali.

Infatti, non ci sembrano di natura soltanto economica gli interessi alla base di alcuni recenti tentativi di riforma, che hanno come comune denominatore l'intento di penalizzare l'avvocatura, sottraendole competenze e persino esponendola al biasimo dell'opinione pubblica, assieme a tutto il mondo delle professioni.

Dietro a queste iniziative scorgiamo un progetto teso a sottrarre il più possibile agli avvocati la domanda di giustizia proveniente dai cittadini e dalle imprese, a favore di centri di potere e di gruppi organizzati che la politica ritiene di poter gestire molto meglio, rispetto al tradizionale ceto dei liberi professionisti indipendenti.

Non ci riferiamo solo, sul piano istituzionale e sociale, alla magistratura, alle forze dell'ordine, ai patronati sindacali, alle camere di commercio, alle associazioni dei consumatori. Oltre ad essi, pensiamo anche ai grandi gruppi

bancari, industriali, commerciali ed assicurativi, che sono stati gli unici soggetti che hanno tratto vantaggio dalle ultime pseudo-liberalizzazioni.

E' per tali motivi che questa Camera Civile ritiene che la difesa del prestigio e delle prerogative degli avvocati liberi professionisti non sia una posizione puramente corporativa, bensì una battaglia nell'interesse di tutti i cittadini, e in ultima analisi della libertà e della democrazia.

Tuttavia, nel contempo pensiamo che l'avvocatura abbia bisogno di riqualificarsi profondamente al proprio interno.

Per raggiungere tale scopo, sosteniamo che il sistema ordinistico vada mantenuto e difeso con fermezza, ma anche sensibilmente rinnovato, sia nella normativa che nelle strutture e nel personale.

Le associazioni forensi possono rivestire un ruolo importante in tale senso, mediante un'azione in senso lato politica, in difesa dell'avvocatura indipendente.

Ci sembra pure doveroso, sia per le Camere Civili che per le altre associazioni forensi, affiancarsi agli Ordini e alle altre istituzioni della giustizia - nel rispetto delle competenze di ciascuno - sia per migliorare il comportamento professionale degli iscritti, sia per promuovere iniziative nel campo dello studio, della formazione e dell'aggiornamento.

Non da ultimo, consideriamo importante un'azione di presenza, proposta e collaborazione attiva delle associazioni con gli uffici giudiziari, per la risoluzione dei problemi e delle difficoltà che il servizio della giustizia civile incontra quotidianamente in ciascun foro.

Siamo peraltro convinti che la difesa del ruolo sociale dell'intera avvocatura civilista, così come il suo contributo alla riqualificazione della giustizia in

Italia, debba partire dal comportamento professionale dei singoli avvocati.

Quindi, ogni iscritto alla Camera Civile di Bologna dovrà per ciò stesso ritenersi impegnato ad osservare con speciale scrupolo la deontologia professionale, ma anche a rispettare nelle scelte e nei comportamenti quotidiani i principi nei quali si riconosce l'associazione.

Pertanto, ogni Socio dovrà ritenersi particolarmente tenuto a difendere l'indipendenza, la dignità e il prestigio dell'avvocatura, così come a praticare la lealtà di comportamento nei confronti dei clienti e dei colleghi, nei seguenti modi:

- osservando con scrupolo il dovere di competenza e di aggiornamento professionale, non accettando mandati nelle materie nelle quali non ha sufficiente esperienza, ed altresì aderendo ad opportune iniziative di studio e formazione permanente;

- evitando pratiche concorrenziali al ribasso nella determinazione del prezzo delle proprie prestazioni, rispettando almeno in linea di principio i minimi tariffari, e rifiutando patti di quota lite che possano mettere in pericolo la propria terzietà rispetto agli interessi difesi;

- non vincolandosi a grandi società industriali o commerciali, ovvero ad altre istituzioni legate ai poteri economici, politici o sindacali, qualora tale scelta possa condizionare la propria indipendenza ed autonomia nell'esercizio dell'avvocatura;

- promuovendo la propria attività unicamente nei rispetto dei limiti di decoro, lealtà verso i colleghi, nonché di continenza e verità nella comunicazione al pubblico, che sono stati individuati dal Codice Deontologico Forense;

- rispettando la dignità e il prestigio della classe forense in tutti i comportamenti quotidiani, anche al di fuori dell'ambito professionale.

La Camera Civile di Bologna si ritiene perciò impegnata a collaborare con l'Ordine Forense, così come con le altre associazioni indipendenti dell'avvocatura, a tutela di tutti i suesposti principi, valori ed obiettivi.

Bologna, 19 dicembre 2007, giorno del beato Urbano V (1310-1370), papa e dottore in diritto canonico e civile.

